



**CITTÀ DI TERRACINA  
PROVINCIA DI LATINA**

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI  
ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016**

## Sommario

<b>CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
<b>1.Oggetto e ambito di applicazione.....</b>	<b>2</b>
<b>2.Costituzione e ripartizione del Fondo.....</b>	<b>2</b>
<b>CAPO II – FONDO INCENTIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>3.Costituzione del gruppo di lavoro.....</b>	<b>4</b>
<b>4.Ripartizione del Fondo Incentivi.....</b>	<b>4</b>
<b>5.Liquidazione del Fondo Incentivi.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO III – INFORMAZIONE E CONTROLLO.....</b>	<b>7</b>
<b>6.Banca dati del Fondo Incentivi.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>8</b>
<b>7.Disposizioni transitorie e finali.....</b>	<b>8</b>



## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### **1. Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità e i criteri per la costituzione e ripartizione delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art.113 ( di seguito denominato "Fondo") del decreto legislativo N. 50/2016 (di seguito denominato "Codice").
2. Gli incentivi di cui all'art.113 del Codice sono destinati al responsabile unico del procedimento (RUP) e agli altri soggetti che svolgono le attività indicate all'art. 113, comma 2, del Codice, a prescindere dalla categoria e dal profilo professionale, fatte salve le professionalità richieste per specifiche attività e con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

### **2. Costituzione e ripartizione del Fondo**

1. Il Fondo è costituito e alimentato dalle somme derivanti da una percentuale non superiore al 2% degli importi, comprensivi delle spese di sicurezza non soggette a ribasso, posti a base di gara per appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito collettivamente denominati "Appalti"), ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità. La modulazione della percentuale del Fondo, in base all'importo posto a base di gara, è stabilita nella tabella 1.
2. In caso di Appalti di servizi pluriennali, l'importo di riferimento è quello complessivo per tutti gli anni di durata del servizio stesso.
3. Nel caso di Appalti che comprendano sia una componente lavori, che una componente forniture o servizi, saranno costituiti distinti Fondi, in base ai relativi importi di riferimento, tuttavia, nel caso in cui una componente sia nettamente preponderante rispetto all'altra, la natura dell'Appalto può essere considerata della specie di tale componente, ad esclusione del caso in cui nell'Appalto sia prevista una componente di servizi pluriennali; nel provvedimento di cui al successivo articolo 3 viene dato conto della quantificazione del Fondo incentivi anche in relazione alle circostanze di cui al presente comma.
4. L'importo delle somme che alimentano il Fondo, calcolate in base ai precedenti commi, deve essere esplicitamente indicato negli stanziamenti previsti per i singoli Appalti, all'interno del progetto di fattibilità tecnico economica o nei successivi livelli di



progettazione e deve risultare nel quadro economico-finanziario degli Appalti così come approvati dall'organo competente.

5. Non è in nessun caso ammessa l'erogazione di incentivi al personale per Appalti aggiudicati in carenza della preventiva indicazione di cui al comma precedente.
6. Concorrono alla costituzione e alimentazione del Fondo unicamente gli Appalti affidati tramite gara o comunque procedura competitiva di qualsiasi importo. Sono esclusi gli affidamenti diretti a qualsiasi titolo e di qualsiasi importo, ivi compresi gli ordini diretti di acquisto effettuati tramite gli strumenti messi a disposizione da soggetti aggregatori e tramite adesione ad accordi quadro e convenzioni messi a disposizione da tali soggetti.
7. Gli importi che costituiscono il Fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli Appalti, come previsto dall'articolo 113, comma 5-bis, del Codice.
8. La quota parte del Fondo costituita per ogni singolo Appalto è ripartita come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 113 del Codice. Di seguito, la quota parte del Fondo di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice, è denominato "Fondo Incentivi"; la quota parte del Fondo di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice, è denominata "Fondo Strumentazioni".
9. Per ogni singolo Appalto, le quote parti del Fondo Incentivi, corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'ente, in quanto affidate a personale esterno, ovvero non erogate in quanto ridotte per le circostanze di cui al successivo articolo 5, comma 4, incrementano la quota del fondo destinata al Fondo strumentazioni.
10. Come previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice, il Fondo Strumentazioni non è alimentato nel caso di Appalti che utilizzano risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.



## **CAPO II – FONDO INCENTIVI**

### **3. Costituzione del gruppo di lavoro**

1. Per ogni singolo Appalto per cui sia stato previsto l'importo destinato al Fondo Incentivi, è individuato, con provvedimento del dirigente o responsabile della struttura organizzativa di riferimento, sentito il RUP dell'Intervento, un gruppo di lavoro, composto dal personale chiamato a svolgere le attività e funzioni previste per ogni specifica tipologia di Appalto.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente deve espressamente riportare :
  - le attività e funzioni svolte dai singoli dipendenti individuati e dei loro collaboratori, con il relativo cronoprogramma;
  - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
  - l'importo massimo dell'incentivo attribuibile ad ogni singolo dipendente, calcolato in base a quanto stabilito nell'articolo 4;
  - la ripartizione negli anni, se pertinente, dell'importo di cui al punto precedente.
3. Nel caso di Appalti che comprendano sia una componente lavori che una componente forniture o servizi, il provvedimento di cui al comma 1 individua distinti gruppi di lavoro, ai quali sono correlati diversi Fondi, con l'eccezione dei casi, motivati nello stesso provvedimento, di cui al precedente articolo 2, comma 3.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti ai quali affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di Appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui al comma 1 assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso alla struttura sistemi informativi per l'alimentazione della Banca Dati di cui all'articolo 6.



#### **4. Ripartizione del Fondo Incentivi**

1. Nel caso di Appalti di lavori, l'importo del Fondo Incentivi è suddiviso tra i componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali previste nella tabella 2.
2. Nel caso di Appalti di forniture e servizi, l'importo del Fondo Incentivi è suddiviso tra i componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali previste nella tabella 3.
3. Nel caso di Appalti che comprendano sia una componente lavori che una componente servizi o forniture, l'importo del Fondo Incentivi è suddiviso tra i componenti dei relativi gruppi di lavoro.
4. Nel caso in cui due o più attività tra quelle di cui alle tabelle 2 e 3 siano effettuate dallo stesso soggetto, questi cumulerà anche le relative percentuali.
5. Nel caso in cui un'attività tra quelle di cui alle tabelle 2 e 3 sia effettuata da più soggetti, la relativa percentuale sarà suddivisa tra gli stessi, come stabilito dal provvedimento di cui al precedente articolo 3.
6. Nel caso in cui una o più attività tra quelle di cui alle tabelle 2 e 3 siano effettuate da soggetti esterni all'amministrazione, le relative percentuali non concorrono al Fondo Incentivi.
7. Nel caso in cui, a seguito di variazioni legislative, una o più delle attività tra quelle di cui alle tabelle 2 e 3 risultassero non più incentivabili, e fino a nuova definizione dei valori previsti in tali tabelle in sede negoziale, le relative percentuali saranno attribuite agli altri soggetti facenti parte del gruppo di lavoro, su motivata decisione del dirigente o responsabile della struttura organizzativa di riferimento, espressa nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1.
8. Il comma precedente non si applica agli Appalti in corso, per i quali il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3 sia stato già costituito.

#### **5. Liquidazione del Fondo Incentivi**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno solare, con provvedimento del dirigente o responsabile della struttura organizzativa di riferimento, sono liquidati ai componenti dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 3, gli importi spettanti, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP, a carico dell'ente, del Fondo incentivi relativi agli Appalti dell'anno precedente.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 è data evidenza, per ogni singolo dipendente, degli importi relativi ai singoli Appalti e dell'importo complessivo annuale spettante, anche ai fini della verifica del rispetto del limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, di cui all'art. 113, comma 3, del Codice.



3. I dirigenti o responsabili delle strutture organizzative di riferimento, nell'adottare il provvedimento di cui al comma 1, attingono ai dati disponibili nella Banca Dati di cui all'articolo 6 e, a loro volta, inviano il provvedimento di cui al comma 1 alla struttura sistemi informativi, per l'alimentazione della stessa Banca Dati.
4. Gli importi sono liquidati previo accertamento, del quale è dato atto nel provvedimento di cui al comma 1, delle attività effettivamente svolte e concluse nell'anno di riferimento, delle modalità di svolgimento delle stesse, del rispetto delle leggi o dei regolamenti e del rispetto dei costi e dei tempi di realizzazione o erogazione dell'Appalto.
5. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti, in tutto o in parte, negativo, gli importi spettanti, come definiti nel precedente articolo 4, sono ridotti, in base ad autonoma valutazione del dirigente o responsabile della struttura organizzativa di riferimento e nelle percentuali indicate nella tabella 4, per tutte le figure responsabili, così come indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui l'accertamento negativo evidenzi negligenze di particolare gravità ovvero nel caso di violazione di leggi o regolamenti e di azioni o omissioni che comportino danni a cose e persone dei quali viene chiamato a rispondere l'ente, i dipendenti accertati sono esclusi del tutto dalla ripartizione dell'incentivo.
6. Le circostanze che determinano la riduzione dell'incentivo o la sua totale non attribuzione devono comunque essere imputabili, in tutto o in parte, al responsabile della relativa attività.
7. Nel provvedimento di cui al comma 1 viene dato atto delle circostanze e dei fatti rilevanti per l'accertamento negativo per e la riduzione, o totale non attribuzione, dell'importo spettante.



### **CAPO III – INFORMAZIONE E CONTROLLO**

#### **6. Banca dati del Fondo Incentivi**

1. Ai fini di controllo e informazione, nonché di ausilio per la liquidazione degli incentivi e la verifica del rispetto del limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, di cui all'art. 113, comma 3, del Codice, presso la struttura organizzativa sistemi informativi è costituita una Banca Dati contenente tutti i dati relativi agli Appalti per i quali sia stato costituito il relativo Fondo.
2. La Banca Dati è alimentata dalle informazioni fornite alla struttura sistemi informativi dai dirigenti o responsabile delle strutture organizzative, tramite l'invio dei provvedimenti e delle altre informazioni sugli Appalti sul gruppo di lavoro, di cui all'articolo 3, e sugli incentivi liquidati, di cui all'articolo 5. I dirigenti o responsabile delle strutture organizzative sono tenuti a trasmettere, in particolare, i seguenti gruppi di informazioni :
  - dati (quadro economico finanziario) relativi agli Appalti per i quali sia stato costituito il Fondo, identificati tramite il relativo codice identificativo gara (CIG) fornito dall'autorità nazionale anticorruzione;
  - nominativi dei dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, con indicazione delle relative percentuali di ripartizione degli incentivi, nonché dei valori assoluti; degli importi previsti;
  - dati relativi agli incentivi liquidati di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli importi percentuali e assoluti liquidati e delle eventuali riduzioni applicate.
3. Ogni anno, entro il 31 maggio, sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati, viene prodotto un report analitico riportante le informazioni, di dettaglio e complessive, relative agli incentivi liquidati, per ogni Appalto e per ogni dipendente. Analogo report, in forma aggregata e anonima, viene fornito alle organizzazioni sindacali.





## **CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **7. Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento si applica agli Appalti il cui bando o avviso sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, nonché - in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi - alle procedure in cui, alla medesima data, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Per gli Appalti il cui bando o avviso sia stato pubblicato anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice, continua ad applicarsi la disciplina precedente.

**Tabella 1 – Modulazione della percentuale del Fondo in base all'importo a base di gara**

<b>Importo in Euro</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Somma Euro</b>
Per la parte minore o uguale a 200.000	2,00%	4.000
Per la parte superiore a 200.000 e minore uguale a 1.000.000	1,50%	16.000
Per la parte superiore a 1.000.000 e minore uguale a 2.000.000	1,00%	26.000
Per la parte superiore a 2.000.000 e minore uguale a 5.000.000	0,50%	41.000
Per la parte superiore a 5.000.000	0,25%	

**Tabella 2 – Ripartizione incentivi - LAVORI**

<b>Figura/Attività</b>	<b>Percentuale</b>
RUP	35%
Direttore dei lavori	20%
Direttore operativo	10%
Ispettori di cantiere	5%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	10%
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10%
Incaricato della verifica dei progetti	5%
Incaricato della programmazione della spesa	1%
Incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure del bando	4%
<i>NB :per ognuna delle attività sopra elencate, una quota pari ad un massimo della metà della percentuale indicata è attribuita agli eventuali collaboratori del responsabile dell'attività stessa, secondo le sue indicazioni.</i>	

**Tabella 3 – Ripartizione incentivi – FORNITURE E SERVIZI**

<b>Figura/Attività</b>	<b>Percentuale</b>
<b>RUP</b>	45%%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	40%%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	10%
Incaricato della programmazione della spesa	1%
Incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure del bando	4%
<i>NB :per ognuna delle attività sopra elencate, una quota pari ad un massimo della metà della percentuale indicata è attribuita agli eventuali collaboratori del responsabile dell'attività stessa, secondo le sue indicazioni.</i>	

**Tabella 4 – Riduzione incentivi per accertamento negativo**

<b>Evento</b>	<b>Figure coinvolte</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Ritardo o aumento di costo durante le procedure di predisposizione e controllo del bando		Fino 60%
Ritardi in sede di esecuzione		Pari alla percentuale di ritardo, misurata sulla base del cronoprogramma dei lavori, fino ad un massimo del 60%
Aumenti di costi in fase di esecuzione		Pari al triplo della percentuale di aumento di costo, rispetto al costo previsto, fino ad un massimo del 60%